



**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**Sezione specializzata in materia di impresa**

Il Giudice,  
sciogliendo la superiore riserva;  
esaminati gli atti;

[...]

*Parte\_1* e *Parte\_2* hanno proposto ricorso ai sensi dell'art. 671 c.p.c.  
nei confronti della *Controparte\_1*, chiedendo al Tribunale, *inaudita altera parte* o previa comparizione delle parti, di “*disporre il sequestro conservativo di beni mobili ed immobili, partecipazioni societarie, denaro od eventuali crediti, presenti o futuri, anche presso terzi, e quant’altro facente parte del patrimonio della Controparte\_1*, CF e PI *P.IVA\_1*, società con sede in San Giovanni la Punta, Via Motta 55, in persona del legale rappresentante pro tempore sino a concorrenza della somma di Euro 100.000 (pari al valore della domanda, aumentata di interessi, rivalutazione e presumibili spese e competenze legali e di arbitrato) o quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo”. L’azione di merito cui la cautela è preordinata è costituita dal giudizio di merito, già pendente dinanzi ad arbitri in virtù della clausola compromissoria presente nello statuto della *CP\_1* avente ad oggetto la condanna della Società alla restituzione ai due ricorrenti delle somme versate, a seguito del loro recesso dalla *CP\_1* medesima.

Malgrado regolare notifica a mezzo p.e.c. in data 04.07.2025, la *CP\_1* resistente non si è costituita (come avvenuto altresì nel procedimento arbitrale), con la conseguenza che deve esserne dichiarata la contumacia.

Giova premettere che la nota del 25.09.2025 di parte ricorrente non risulta visualizzata nell’applicativo consolle tra le istanze e, quanto all’ulteriore istanza del 17.10.2025, può evidenziarsi il grave carico dell’Ufficio, anche con riferimento ai procedimenti di natura cautelare, tenuto conto dell’elevatissimo tasso di sopravvenienza, della pendenza di quasi 850 procedimenti sul ruolo del sottoscritto Giudice (inclusi quelli di competenza della Sezione specializzata in materia di impresa), delle perduranti scoperture di organico che hanno interessato e continuano ad interessare la Sezione e

dell'esigenza di garantire il rispetto degli obiettivi previsti dal PNRR.

Tanto premesso, sul tema dei diritti del socio receduto da una società cooperativa o escluso dalla stessa – materia di competenza della Sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell'art. 3 co. II 2 lett. b d.lgs. 168/2003 – può richiamarsi, *ex multis*, la sentenza n. 4308/2016, mediante la quale codesta Sezione del Tribunale di Catania ha affermato che “*Con riferimento alla liquidazione della quota versata da parte del socio di cooperativa edilizia che si receduto o escluso, la giurisprudenza della Suprema Corte, cui questo Tribunale aderisce condividendone le motivazioni, ha più volte statuito come il socio di una società cooperativa il cui oggetto sociale preveda la costruzione di alloggi da assegnare ai soci, ‘è parte di due distinti ma collegati rapporti, l’uno di carattere associativo, che discende direttamente dall’adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, l’altro, di natura sinallagmatica, che deriva dal contratto bilaterale di scambio’* (cfr. *fra le altre Cassazione civile, sez. I, 30/05/2013, n. 13641*). Soltanto gli esborsi riferiti al rapporto sinallagmatico, cioè al rapporto finalizzato all'assegnazione dell'immobile realizzato dalla cooperativa costituita a tale scopo, ineriscono al contratto di scambio avente causa giuridica omologa a quella della compravendita, che ne rappresenta il titolo d'imputazione e perciò al pagamento del prezzo d'acquisto, alla cui restituzione la cooperativa è, quindi, tenuta, in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, anche in presenza di un disavanzo di bilancio” (aggiungendo altresì, nell'ipotesi esaminata, che “essendo il versamento eseguito dalla attrice correlato al rapporto sociale e non a quello di scambio l'obbligo di restituzione non è automatico per effetto del recesso occorrendo far riferimento al bilancio di esercizio in cui si è verificato il recesso stesso ai sensi dell'art. 2535 c.c.” e ciò “considerato che il recesso costituisce atto unilaterale recettizio”).

Sul tema, nella recente giurisprudenza di legittimità, può richiamarsi Cass. civ., Sez. I, 08.07.2024, n.18536, secondo cui “*Il socio di una cooperativa edilizia, beneficiario del servizio mutualistico reso da quest’ultima, è parte di due distinti rapporti che, sebbene collegati, hanno causa giuridica autonoma: quello sociale, di carattere associativo (che discende direttamente dall’adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio) e quello bilaterale di scambio tra l’assegnazione dell’alloggio e il pagamento degli oneri per la sua realizzazione, di natura sinallagmatica. Deriva da quanto precede, pertanto, che il pagamento di una somma, eseguito dal socio a titolo di prenotazione dell’immobile, deve essere ascritto al rapporto di scambio e perciò al pagamento del prezzo d’acquisto, alla cui restituzione*

*la cooperativa è, quindi, tenuta, in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, anche in presenza di un disavanzo di bilancio. Nelle cooperative edilizie, inoltre, mentre dal rapporto associativo discende l'obbligo dei conferimenti e delle contribuzioni alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, dal rapporto di scambio sorge invece, a carico del socio, l'obbligo di provvedere alle anticipazioni e agli esborsi di carattere straordinario necessari per l'acquisto del terreno e la realizzazione degli alloggi, prestazioni queste ultime che non rappresentano un rimborso delle spese sopportate dalla cooperativa nell'interesse dei soci, ma il corrispettivo del trasferimento della proprietà, la cui causa dunque risulta del tutto omogenea a quella della compravendita”* (analogamente Corte appello Milano, Sez. I, 18.01.2022, n. 169).

Tanto premesso, la pretesa restitutoria dei ricorrenti è assistita da *fumus boni iuris*, in quanto i soci hanno esercitato il diritto di recesso ( *Parte\_2* ha esercitato tale diritto nel mese di novembre 2012, recesso accolto dal c.d.a della Cooperativa in data 30.11.2012 e comunicato in data 05.12.2012; *Parte\_1* ha esercitato il recesso in data 31.03.2018, non contestato dalla Cooperativa, come da corrispondenza in atti). I versamenti eseguiti in costanza di rapporto sociale (comprovati dai documenti allegati al ricorso *sub* n. 5 e dalla mancata contestazione della Cooperativa, come da p.e.c. doc. n. 7) sono stati operati per il conseguimento della proprietà di alloggi e, dunque, devono essere restituiti al momento della cessazione del rapporto sociale, nei termini sopra ricostruiti.

Di conseguenza, la domanda di condanna, per l'importo di euro 31.000 con riferimento a *Parte\_1* (voci i.-iv. indicate a p. 7 del ricorso) e per l'importo di euro 42.500 con riferimento a *Parte\_2* (voci i.-vi. contenute a p. 7 s. del ricorso), risulta assistita da *fumus boni iuris*.

Sussiste altresì il requisito del *periculum in mora*, in relazione – sotto il profilo oggettivo – alla potenziale insufficienza del patrimonio nella titolarità della Cooperativa resistente, che allo stato appare costituito, sulla base della documentazione in atti, da un solo bene immobile, di cui non consta il valore di stima. Infatti, il requisito in senso oggettivo sussiste in ragione della mera sproporzione tra la consistenza patrimoniale del resistente rispetto alle pretese vantate da parte ricorrente. Sul punto, l'interpretazione per cui la mera insufficienza del patrimonio del debitore ad assicurare il soddisfacimento del credito vantato è presupposto idoneo ai fini della concessione della cautela è costante nella giurisprudenza di codesto Ufficio ed è largamente condivisa della giurisprudenza (*ex multis*, Cass. civ., nn. 6042/1998,

3563/1996 e 902/1990, Tribunale Potenza 15.09.2020, Tribunale Palermo, 21.12.2016, Tribunale Padova, 12.05.1999 e Tribunale Pordenone, 18.03.1999).

In ogni caso, il *periculum* sussiste sotto il profilo soggettivo, in ragione della progressiva alienazione, in tempi prossimi a quello di deposito del ricorso cautelare, della quasi totalità dei beni immobili nella titolarità della *CP\_1* (elementi non emergente, in sé, dalla relazione all. 11, bensì, piuttosto, dalla documentazione depositata nelle date 25.09.2025 e 17.10.2025; tali circostanze vanno valutate unitamente alla mancata costituzione della Cooperativa, che non dà luogo agli effetti previsti dall'art. 115 c.p.c., ma può costituire argomento di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c.).

Per tali motivi, in parziale accoglimento del ricorso, deve autorizzarsi, ai sensi dell'art. 671 c.p.c., il sequestro conservativo di tutti i beni e i crediti nella titolarità della *Controparte\_1*, sino alla concorrenza di euro 31.000 a favore di [...] *Pt\_1* e sino alla concorrenza dell'importo di euro 42.500 a favore di *Parte\_2* [...] .

Non si dà luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di provvedimento di concessione di provvedimento cautelare in corso di causa, non rilevando, a tale fine, che la fase di merito sia pendente dinanzi ad arbitri (in questo senso Cass. civ., Sez. I, 27.12.2013, n. 28673).

#### P.Q.M.

**dichiara** la contumacia di *Controparte\_1* ;  
**autorizza**, in parziale accoglimento del ricorso, il sequestro conservativo di tutti i beni e i crediti nella titolarità della *Controparte\_1*, sino alla concorrenza di euro 31.000 a favore di *Parte\_1* e sino alla concorrenza dell'importo di euro 42.500 a favore di *Parte\_2* ;

**dà atto** che le spese verranno regolate in sede di giudizio di merito.

Si comunichi alle parti a cura della Cancelleria.

Catania, 11/11/2025

Il Giudice  
*dott.ssa Chiara Salamone*